



COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO

(Provincia di Foggia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 28.12.2023

Prot. n. 130 del 10 GEN 2024

I Convocazione – Sessione straordinaria pubblica

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU per l'anno 2024 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **VENTOTTO**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **18,15**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, il Consiglio comunale si è riunito con la presenza dei signori:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
IAVAGNILIO Domenico	X	
PICCIRILLI Pietro	X	
SASSONE Michele	X	
CALABRESE Donatella		X
IULIANI Nicola	X	
FERRUCCI Zelinda	X	
DI IORIO Michele	X	
MASSENZIO Giovanni	X	
DI IORIO Paolo	X	
MASSENZIO Maria Alberta		X
CALABRESE Amalia		X
TOTALE	8	3

Consiglieri comunali assegnati n. 11, in carica n. 11, presenti n. 8 e assenti, sebbene invitati, n. 3. Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri: _____

Presiede la seduta IAVAGNILIO Domenico, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Michela MELILLO.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...";
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";
- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o

iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

VISTO altresì l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;*

RICHIAMATO, inoltre, il disposto di cui all’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall’art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”;

PRESO ATTO che l’art. 6 bis del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

DATO ATTO della volontà di mantenere l’invarianza della pressione tributaria;

VISTI, quindi:

- a) l’articolo 174 del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 21, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

RITENUTO di dover provvedere ad approvare, per l'anno di imposta 2024, le aliquote per l'applicazione dell'IMU;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Sindaco/Presidente: Consiglieri presenti n. 8 (IAVAGNILIO Domenico, PICCIRILLI Pietro, SASSONE Michele, IULIANI Nicola, FERRUCCI Zelinda, DI IORIO Michele, MASSENZIO Giovanni, DI IORIO Paolo), assenti n. 3 (CALABRESE Donatella, MASSENZIO Maria Alberta, CALABRESE Amalia), votanti n. 7 (IAVAGNILIO Domenico, PICCIRILLI Pietro, SASSONE Michele, IULIANI Nicola, FERRUCCI Zelinda, DI IORIO Michele, MASSENZIO Giovanni), astenuti n. 1 (DI IORIO Paolo), Voti favorevoli n. 7 (IAVAGNILIO Domenico, PICCIRILLI Pietro, SASSONE Michele, IULIANI Nicola, FERRUCCI Zelinda, DI IORIO Michele, MASSENZIO Giovanni), voti contrari n. 0,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di approvare, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/Detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,5 %
Aliquota ordinaria	1,06 %
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Immobili di categoria D/10 ad uso strumentale	esenti

3. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
6. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti connessi e conseguenziali alla presente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nella stessa composizione di cui innanzi, stante l'urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con separata votazione e con voti favorevoli n. 7 (IAVAGNILIO Domenico, PICCIRILLI Pietro, SASSONE Michele, IULIANI Nicola, FERRUCCI Zelinda, DI IORIO Michele, MASSENZIO Giovanni), voti contrari n. 0, astenuti n. 1 (DI IORIO Paolo), consiglieri presenti n. 8 (IAVAGNILIO Domenico, PICCIRILLI Pietro, SASSONE Michele, IULIANI Nicola, FERRUCCI Zelinda, DI IORIO Michele, MASSENZIO Giovanni, DI IORIO Paolo), assenti n. 3 (CALABRESE Donatella, MASSENZIO Maria Alberta, CALABRESE Amalia), votanti n. 7 (IAVAGNILIO Domenico, PICCIRILLI Pietro, SASSONE Michele, IULIANI Nicola, FERRUCCI Zelinda, DI IORIO Michele, MASSENZIO Giovanni),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO

(Provincia di Foggia)

Delibera di Consiglio comunale n. 42 del 28.12.2023

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to Domenico IAVAGNILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Michela MELILLO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

ADDI, 10 GEN 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela MELILLO

PARERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Motta Montecorvino, li 20.12.2023

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Dott. Fabrizio FALCONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Motta Montecorvino, li 20.12.2023

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Dott. Fabrizio FALCONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 06)

Il sottoscritto Messo Comunale **ATTESTA** che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 GEN 2024 (art. 32, comma 1, del D.Lgs. 18 giugno 2009 n. 69).

ADDI, 10 GEN 2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Mario Arturo SANTACROCE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line ed è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

[X] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000)

ADDI, 28.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Michela MELILLO